



28 OTT. 2020

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE
A. B. C. DI ESTER**

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 10,00 in videoconferenza, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "A. B. C. DI ESTER"

I soci presenti chiamano a presiedere la video riunione la Sig.ra PALMITESSA MARIA, presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. PAPAPIETRO ANTONIO, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Signora PALMITESSA MARIA, la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117),

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto Associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità approva il nuovo Statuto Sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: A. B. C. DI ESTER Organizzazione di Volontariato in sigla "A.B.C. DI ESTER ODV"

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Puglia al n. 1092 con provvedimento del 09/12/2009, l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 11,25 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
(D. P. BRINDISI - U. T. OSTUNI)

Registrato a Ostuni il **28 OTT. 2020**

al n. **1125** Serie **3**

esatte Euro **otto esenti**

IL LIQUIDATORE

IL FUNZIONARIO (*)
BENIAMINO EPIFANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Valentina SALICE

STATUTO

ART.1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "A.B.C. Di ESTER Organizzazione di Volontariato" in sigla denominata "A.B.C. DI ESTER ODV"

ART. 2) SEDE LEGALE

L'associazione ha sede legale a Martina Franca (Ta) Via Serramancone -16 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'Associazione ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria a favore di bambini Cardiopatici e delle loro famiglie.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 in particolare:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2011 n. 156 successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei bambini Cardiopatici e delle loro famiglie che si trovino, in ragione delle loro condizioni sociali, familiari, economiche, fisiche, psichiche, in condizione di bisogno e di emarginazione, ovviando, nel contempo, a situazioni di isolamento. La sua attività principalmente consiste nella realizzazione dei servizi idonei ad assicurare ai bambini e alle loro famiglie che si trovino in situazioni di disagio le migliori condizioni di assistenza e di conseguente vivibilità, sia dal punto di vista morale che materiale. L'Associazione può, inoltre, individuare, adeguandosi alle esigenze dei soggetti destinatari delle attività istituzionali, altre iniziative di utilità sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria a favore dei bambini Cardiopatici e delle loro famiglie.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIVIETI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo Status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro di soci da almeno 3 mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quello di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

l'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

l'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;

deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per il quale sia chiamata a decidere;

l'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti;

deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la dissoluzione dell'associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

ART.14 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'organo di controllo.

l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, che in calce all'avviso di convocazione.

Ogni associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Alle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

l'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

l'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 29 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

ni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta il decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio

ni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

io Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla prossima assemblea che può ratificare la nomina.

In cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al termine delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

io Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è costituito e delibera quanto sono presenti tutti i tre componenti.

io Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

io Direttivo:

1. approva i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;

2. autorizza l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

3. approva i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

4. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

5. assume e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

6. decide circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);

7. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

8. approva l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e subordinato rispetto alle attività di interesse generale;

9. respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

10. approva tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

io si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia stata chiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei confronti dei soci un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche senza preavviso.

io è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE-RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma degli atti. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

2. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

2. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

3. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

4. delle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

5. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

6. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi provenienti derivati da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di
l'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni
ontariato dalla normativa vigente;
venti derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 25) INTASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

me versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote
dinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico
dalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a
nti, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss del codice del Terzo
e, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

degli associati

tro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura
stesso organo

associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni
danti l'Associazione.

dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare
ano che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso
eno quindici giorni.

ART. 27) BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

ncio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno
bre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo
no successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura
esercizio.

ancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
razione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di
io, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle
à statuarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 ,00 euro il
io può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque
ere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario
mmobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

ncio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

ndentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività
onale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o
agne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e
to rendiconto dal quale devono risultare anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo
e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o
agna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato
ssemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONI AD ALTRI ETS

o di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci,
ninandone gli eventuali compensi.

imonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta

alla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45
omma 1, del citato D.Lgs. 117/2017

DISPOSIZIONI FINALI

ART.31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente
in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e
integrazioni.

IRMA

Intesse 

AGENZIA DELLE ENTRATE
(D. P. BRINDISI - U. T. OSTUNI)

Registrato a Ostuni il
al n. Serie
esatte Euro
IL LIQUIDATORE
.....